REGOLAMENTO (CE) N. 2396/97 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1997

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione [2], in particolre l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione alcune domande di registrazione di alcune denominazioni quale indicazione geografica o denominazioni di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso regolamento, si è constatato che le denominazioni suddette sono conformi a tale regolamento e che, in particolare, comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento suddetto;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [4] è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento ed è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previst dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.
[3] GU C 109 dell'8. 4. 1997, pag. 5.
[4] GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche:

PORTOGALLO:

— Borrego do Baixo Alentejo (IGP)